

NOTIFICA AL GARANTE PER LE AZIENDE CHE INSTALLANO I SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE

La Guida del garante specifica che vanno notificati (solo per via telematica) i trattamenti di dati mediante sistemi di geolocalizzazione installati su veicoli al fine di individuarne la posizione.

Per sapere se un trattamento va notificato o meno si devono consultare l'articolo 37 del codice e anche un provvedimento generale del garante contenente norme di esonero (provvedimento del 31 marzo 2004 relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione, in G.U. del 6 aprile 2004, n. 81 e in www.garanteprivacy.it, doc. web 852561 nel sito www.garanteprivacy.it).

Utile informazioni si possono leggere anche nei Chiarimenti sui trattamenti da notificare al garante, 23 aprile 2004, doc. web. n. 993385).

La notificazione è una dichiarazione con la quale il titolare del trattamento, prima di iniziarlo, rende nota al garante (che la inserisce nel registro pubblico dei trattamenti consultabile da chiunque sul sito web dell'Autorità) l'esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali.

Alcuni chiarimenti forniti dall'Autorità stessa, specificano quanto segue:

“La notificazione al Garante deve essere come noto effettuata solo se il trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel Codice entrato in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003).

La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento di questa Autorità che è stato già adottato lo scorso 31 marzo (Prov. n. 1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito web www.garanteprivacy.it).

Si ritiene ora opportuno evidenziare altri trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti.

...(omissis)

2. Posizione geografica di persone od oggetti (art. 37, comma 1, lett. a)).

La norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento.

La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa - anche con eventuali intervalli- l'ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti.

La localizzazione deve comunque permettere di risalire all'identità degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici.

Non devono essere quindi notificati al Garante i trattamenti di dati personali che consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all'atto della:

a) *registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro*, tramite tessere elettromagnetiche, codici di accesso o altri dispositivi, a meno che, mediante la rete di comunicazione elettronica, sia possibile tracciare gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree sul territorio. Non devono essere inoltre trattati dati biometrici, perché in tal caso la notificazione è necessaria;

b) *rilevazione di immagini o suoni*, anche con impianti a circuito chiuso, presso immobili o edifici ove si svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonché le relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), a meno che, anche mediante interazione con altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul territorio;

c) *lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento, carte di credito o di fidelizzazione*. I dati non devono essere peraltro rilevati con strumenti elettronici volti ad analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal caso la notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. d)).”

Dunque, la notifica deve essere effettuata. Come procedere?

1. Effettuare una istanza al Garante (ufficio territoriale competente) di verifica e di autorizzazione al trattamento dei dati.

L'art. 17 D.Lgs 196/2003, infatti prevede:

Trattamento che presenta rischi specifici

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

In tal senso è necessario corredare la richiesta con tutti gli elementi che caratterizzano il trattamento. Da non sottovalutare la determinazione dei tempi di conservazione dei dati acquisiti per il tramite dei dispositivi, commisurandoli, ove necessario, alle effettive necessità di conservazione in rapporto alle specifiche finalità concretamente perseguite. E' opportuno segnalare che, qualora si tratti di dispositivi gps installati su mezzi aziendali, oltre alle specifiche e tecniche esigenze temporali di conservazione dei dati, vi sono da valutare i tempi per la notifica da parte dell'Autorità delle infrazioni. In tal senso ricordiamo che La multa stradale deve essere notificata al trasgressore (o presunto tale dall'Autorità) entro 90 giorni (in caso di residenza in Italia)

2. Notificare al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere.

In particolar modo con riferimento agli adempimenti previsti dagli artt. 37 e ss del titolo VI del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'art. 37 cit. infatti prevede che il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il

trattamento riguarda dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.

3. Ottenuta l'autorizzazione, procedere alla stipula di un accordo con le rappresentanze sindacale Aziendali ovvero, in caso di assenza di queste ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

4. Effettuare una corretta e completa informativa ai lavoratori nella quale devono essere riportate le finalità del trattamento dei dati localizzazione;

5. Il consenso dei lavoratori al detto trattamento, seppur auspicabile, non risulta necessario.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lettera g) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il quale prevede che Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato (c.d bilanciamento degli interessi di cui parlavamo nel corpo del presente articolo).

6. Designare gli incaricati del trattamento.

Ovvero i soggetti che, in ragione delle mansioni svolte, risultino effettivamente legittimati ad accedere alle informazioni acquisite per il tramite dei dispositivi di localizzazione satellitare

7. Adottare tutte le necessarie misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy.

E ciò con particolare riferimento agli artt. da 33 (Capo II – Misure minime di sicurezza) a 37 (Titolo VI – Adempimenti) ed all'Allegato B, D.Lgs. 196/2003 (disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).